

COMUNE DI CASTAGNOLE MONFERRATO
PROVINCIA DI ASTI

**PIANO REGOLATORE
GENERALE INTERCOMUNALE
MODIFICAZIONE AI SENSI
COMMA 12, ART. 17 L.R. 56/77 S.M.I.**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**URBANISTA
STUDIO VILLERO
VIA PETRARCA 9A – ASTI**

**IL SINDACO
(GEOM. FRANCESCO MARENGO)**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. MARIO SMIMMO)**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ARCH. MARIUCCIA SANLORENZO)**

ASSUNTO CON DELIBERAZIONE C.C. N. IN DATA

1. PREMESSE

La **Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.** (Tutela ed uso del suolo)” come modificata dalla **Legge Regionale 25 marzo 2013, n. 3** (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia), dalla **Legge Regionale 12 agosto 2013 n. 17** e dalla **Legge Regionale 11 marzo 2015, n. 3** “Disposizioni regionali in materia di semplificazione”, Capo IV, art. 29 e Capo IX, artt. 43-44-45 stabilisce, al comma 12 quanto segue:

Non costituiscono varianti del PRG:

- a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;**
- b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;*
- c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;*
- d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero;*
- e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;*
- f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;*
- g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;*
- h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche.*

2. SITUAZIONE URBANISTICA COMUNALE

Il Comune di Castagnole Monferrato è dotato di:

- P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 51-10392 in data 30/07/1996
- Variante approvata con D.G.R. n. 39-5984 in data 28/05/2007
- Variante strutturale approvata con D.C.C. n. 12 del 23/04/2019

3. MODIFICAZIONE AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI CASTAGNOLE MONFERRATO

La presente modificazione al P.R.G., della quale la presente relazione illustrativa forma parte integrante, viene redatta al fine di prendere atto nello strumento urbanistico della chiusura della cava di argilla in località Saranzano del comune di Castagnole Monferrato, come risulta da richiesta del legale rappresentante presentata in data 21/05/2019 prot. n. 1255 e dal verbale di sopralluogo per l'accertamento dell'avvenuto recupero ambientale ai fini dello svincolo della fideiussione in data 15/01/2020.

La Fig. 1 mostra un estratto della Tavola n. 1 - Sviluppo di variante P.R.G.C. sul territorio comunale in scala 1:5000, dal quale risulta la perimetrazione della “Cava in atto per la DR3”, che si riferisce alla suddetta cava.

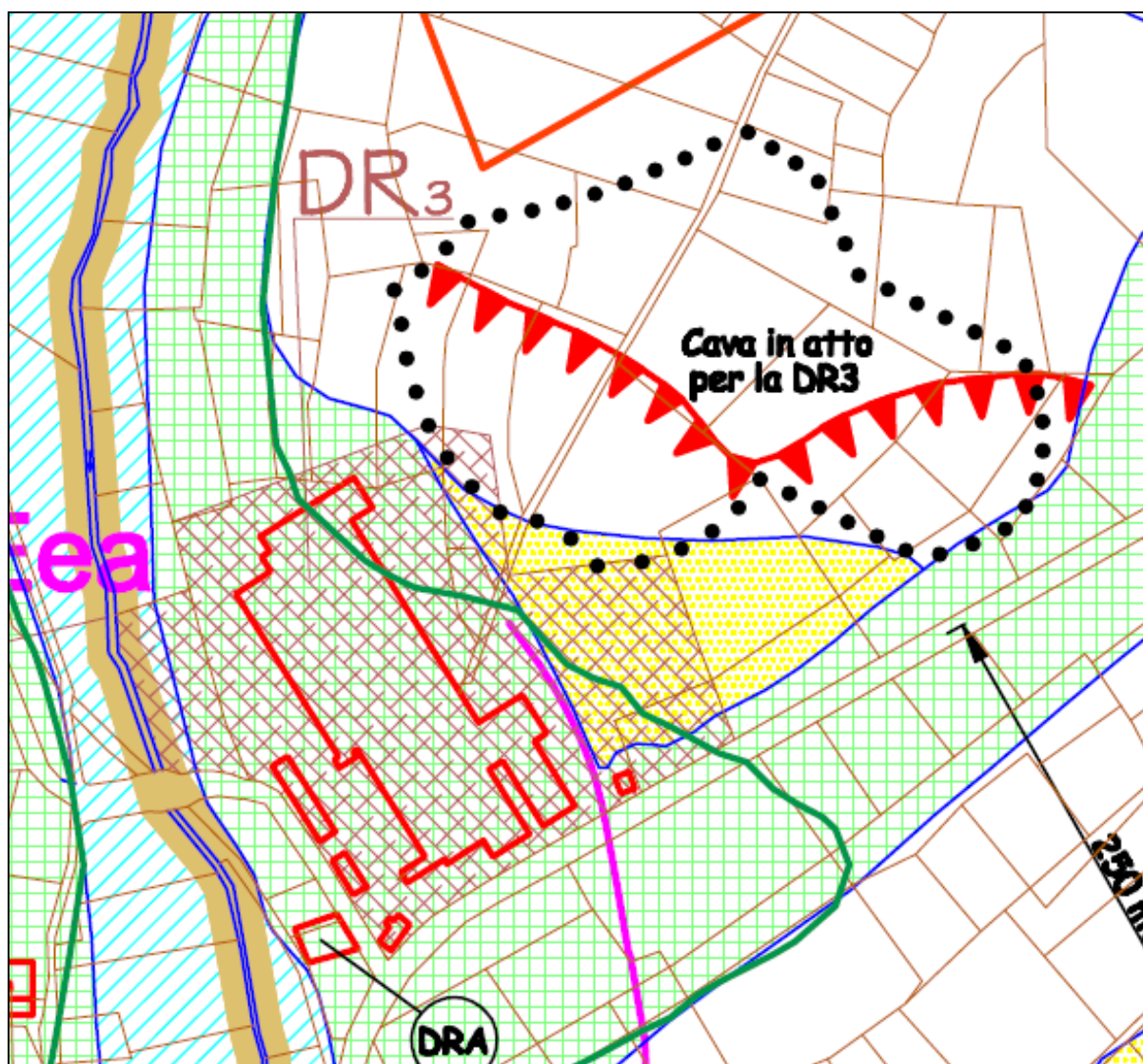


Fig. 1 - Estratto Tavola n. 1 - Sviluppo di variante P.R.G.C. sul territorio comunale PRGC vigente

Con la presente modificazione si elimina il contrasto fra la situazione di fatto evidenziata dai richiamati documenti e il vigente strumento urbanistico. Pertanto la Tavola n. 1 viene modificata come rappresentato in Fig. 2, nella quale si evidenzia l'assenza della perimetrazione della suddetta area di cava.

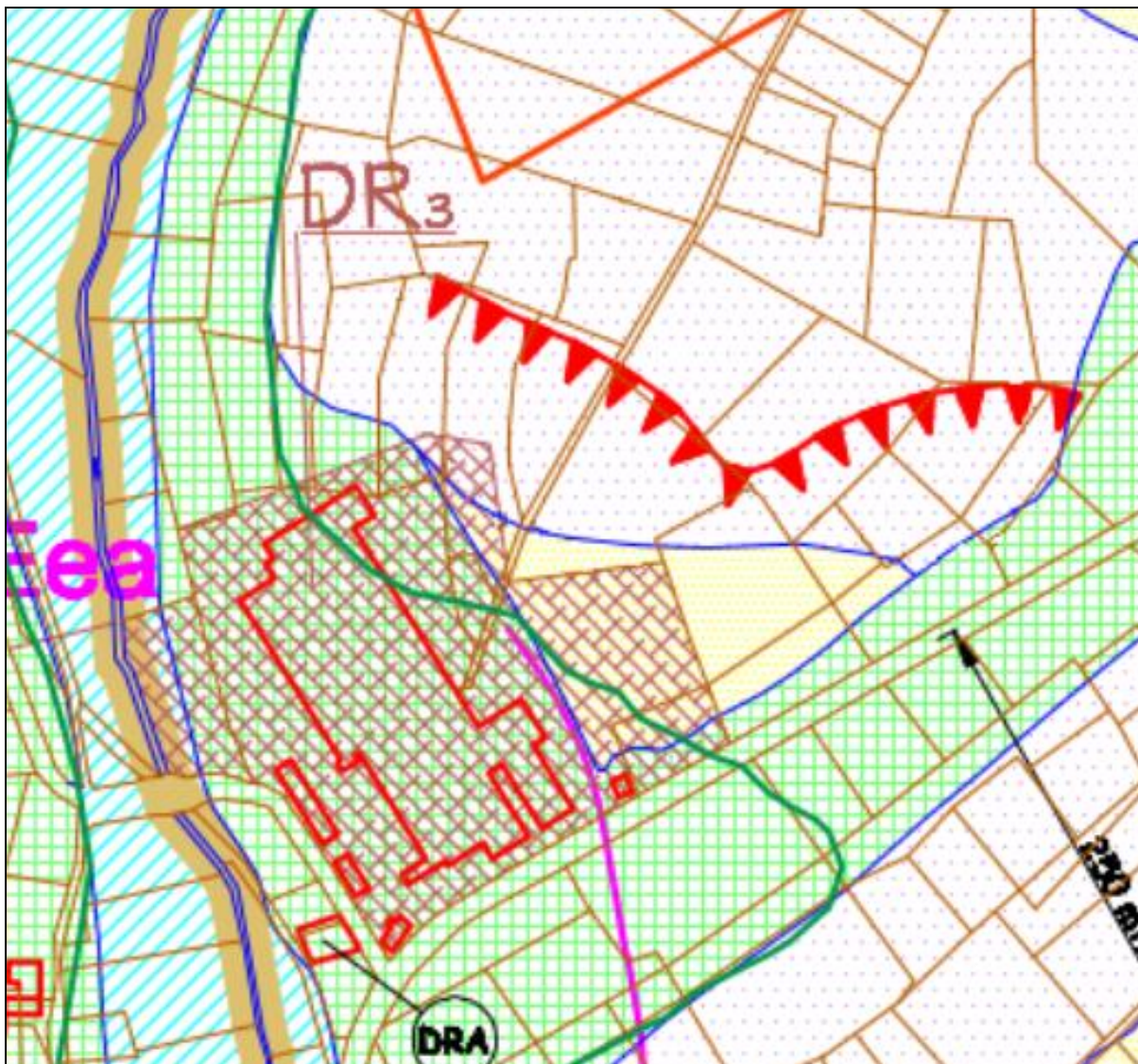


Fig. 2 - Estratto Tavola n. 1 - Sviluppo di variante P.R.G.C. sul territorio comunale
Modificazione al PRGC

Inoltre viene eliminato il riferimento alla cava in atto per l'area DR3 con lo stralcio del seguente comma dell'art. 32 (pag. 58 delle Norme di attuazione):

CAVA IN ATTO PER L'AREA DR3

La cava in atto ai sensi del parere dell'Assessorato Cave e Torbiere delle Regione Piemonte in data 23/08/1994 è assoggettata alle prescrizioni contenute nel verbale allegato al suddetto parere.

Per tutti gli interventi edilizi previsti, devono essere puntualmente osservate le specifiche prescrizioni di natura geologica relative alle classi di edificabilità in cui risulta ricompresa l'area in oggetto.

La suddetta modificazione si configura quale “atto che elimina contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio”, quindi rientrante nel punto a), comma 12, art. 17 della L.R. 56/77 e smi: ne consegue

che tale modificazione non costituisce variante allo strumento urbanistico vigente e può quindi essere approvata con le procedure previste al comma 13, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.: nel dettaglio sarà assunta dal comune con deliberazione consiliare, e la deliberazione sarà trasmessa alla Regione e alla Provincia.

4. ELABORATI COSTITUENTI LA MODIFICAZIONE AL VIGENTE P.R.G.C.

La presente modificazione è costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa
- Norme tecniche di attuazione
- Tavola n. 1 - Sviluppo di variante P.R.G.C. sul territorio comunale scala 1:5.000